

## **TI\_GERICHTE 52.2001.58 vom 16. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.58)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.58 du 16 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.58 del 16 agosto 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a). 3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di riammissione alla guida ed il prolungamento di un anno del periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza sulle risultanze della perizia 22 novembre 2000 del lic. psic. \_\_\_\_\_. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente, che cita a sostegno delle tesi ricorsuali il rapporto 16 novembre 2000 del SPS (che egli ritiene favorevole), ne mette in dubbio le conclusioni che ritiene lo qualificano di "matto", anche alla luce della limitata durata del colloquio. 3.2. Il perito ha avuto due colloqui personali con l'interessato, a distanza di circa un anno di tempo, e nella prima occasione lo ha sottoposto anche a test specialistici. Egli ha inoltre potuto fondarsi sulle conclusioni allestite dal SPS, presso il quale il ricorrente segue da anni un trattamento, oltre che sulle risultanze documentali dell'incarto. La sua valutazione si basta quindi su un quadro ben più ampio dei 20 minuti di colloquio a cui si riferisce l'insorgente nel gravame qui in rassegna. Già nel suo primo referto, rimasto incontestato, lo psicologo del traffico aveva evidenziato tra le sue varie osservazioni che l'esibizionismo era una forma di psicopatia caratterizzata da una difficoltà di autocontrollo che può essere ritrovata anche in altri registri dell'esistenza, come la guida (referto pag. 1 i. f. seg.); già in quell'occasione il perito aveva così fatto cenno al fatto che le due problematiche potessero derivare da un medesimo problema caratteriale, quello dell'autocontrollo. Nel secondo incontro con l'insorgente il perito ha poi indicato di avere ravvisato apparenti progressi da parte di \_\_\_\_\_, ma di dubitare che egli fosse realmente migliorato alla luce del fatto che il SPS aveva espresso un parere negativo, indicando " di non avere elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre veicoli a motore ". 3.3. Il ricorrente ha contestato espressamente che l'opinione del SPS costituisca preavviso negativo pertinente in questa procedura. Questa censura ha fatto oggetto di specifico complemento istruttorio esperito d'ufficio da questo Tribunale, nel cui ambito il SPS ha precisato la propria posizione indicando che se il trattamento ambulatoriale del paziente concerneva solo indirettamente la sua idoneità alla guida, tuttavia - per quanto il precedente preavviso volesse essere neutrale in merito alla eventuale riammissione alla guida - " il grave disturbo della personalità di cui è affetto il paziente si caratterizza per la tendenza alla negligenza ed al mancato rispetto degli obblighi e pertanto influisce sicuramente sulla sua capacità di guidare in modo adeguato e conforme alle regole

". Del resto già nel precedente scritto del medesimo servizio veniva indicato che \_\_\_\_\_ "... si è presentato agli appuntamenti in modo incostante ... ha continuato a non mostrare particolare critica nei confronti della necessità di un sostegno psicoterapico ... continua a mostrare scarsa responsabilità nella gestione della propria vita ", delineando già allora un quadro da cui si poteva desumere che non vi era ancora stata (perlomeno) completamente quella metamorfosi auspicata dallo psicologo del traffico già dal suo primo referto. Alla luce di queste precisazioni, che hanno incontestabilmente provato il carattere negativo del preavviso del SPS, lo psicologo del traffico ha ulteriormente confermato l'esito negativo del suo secondo referto, attestando che l'inidoneità e la pericolosità alla guida del ricorrente dipende dalla sua incapacità mentale di guidare in modo adeguato e conforme alle regole. Il perito ha indicato che alla luce del carattere strutturale dei problemi della personalità dell'insorgente, la durata della revoca della licenza avrebbe potuto comportare un periodo di prova di durata anche superiore a quello minimo di un anno inizialmente applicato al ricorrente, in quanto si tratta di un percorso di metamorfosi che richiede lungo tempo, e sarebbe stato " miracoloso " percorrere così rapidamente (pag. 3 i. i.). 3.4. Il perito ha quindi concluso la sua ultima valutazione del 5 maggio 2001 rilevando che la diagnosi di grave disturbo della personalità che influisce sicuramente sulla capacità del ricorrente di guidare in modo adeguato e conforme alle regole formulata dal SPS "più che parole sono pietre", per cui "la non idoneità alla guida del signor \_\_\_\_\_ è da ritenere autorevolmente confermata". L'esperto ha quindi confermato inequivocabilmente la necessità prima di riammettere l'insorgente alla guida di attendere che il SPS certifichi che \_\_\_\_\_ abbia dimostrato di avere risolto la propria " tendenza alla negligenza ed al mancato rispetto degli obblighi ", operazione che per sua natura e viste le sue premesse il perito prevede possa richiedere tempi lunghi. 3.5. La perizia del lic. psic. \_\_\_\_\_ appare pertanto fondata ed attendibile ed il suo impianto puntuale e scrupoloso. Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito, ed ha giustamente tenuto in considerazione tutti gli elementi pertinenti disponibili, anche se non direttamente riconducibili alla guida. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito (ed indirettamente dal SPS), secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di un prolungamento del periodo di prova susseguente ad una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute. 4. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di un ulteriore anno è proporzionata alla fattispecie. 4.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 4.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di svariate misure amministrative. Come ha rilevato il perito, la metamorfosi necessaria per una sua

riammissione alla guida richiede normalmente tempi lunghi, tanto che a detta dell'esperto la durata del periodo di prova avrebbe potuto già inizialmente estendersi su una durata di tre anni (scritto 5 maggio 2001, n. 5). Il perito stesso ha attestato che il lavoro necessario affinché il SPS possa emettere un preavviso favorevole sarà verosimilmente di una certa durata. In definitiva, il primo anno di prova non ha in nessun caso consentito di raggiungere il risultato voluto, che anzi non appare imminente. 4.3. In simili circostanze, la durata fissata dalla Sezione della circolazione appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 5. Il ricorrente, che ha una formazione quale meccanico di automobili ed ha lavorato come montatore di riscaldamenti, non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, *Délivrance et retrait du permis de conduire*, tesi Friburgo, 1982, pag. 195). 6. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese, comprensive dei costi di complemento istruttorio di fr. 200.-, seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 9, 33 cpv. 2 OAC, 1 segg. LALCStr, 1 segg. RLALCStr, 1 segg. PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 800.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.